CAMERA DEI DEPUTATI N. 1307

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCOCA

Norme per la concessione del telefono cellulare quale ausilio protesico ai disabili totali

Presentata il 30 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha un profondo carattere sociale poiché prevede l'utilizzo gratuito del telefono cellulare per i disabili totali che potranno in tal modo contattare, in caso di bisogno, le persone in grado di prestare loro soccorso.

Per il non vedente, come per il disabile degli arti inferiori, il telefono cellulare è uno strumento utilissimo in grado di garantire una maggiore indipendenza e serenità.

Per l'attuazione di questo provvedimento i costi non sono alti, se si tiene conto delle agevolazioni già concesse dallo Stato e dalla TELECOM in materia; infatti, da parte dello Stato, si tratta di consolidare l'attuale detassazione in atto a favore di queste categorie disagiate. La presente proposta prevede inoltre che tale ausilio protesico possa essere usato in tutto il territorio nazionale, e per l'intero arco delle ventiquattro ore, senza differenziazione di costi, dalle suindicate categorie protette.

Tale concessione è giustificata da tutte le circostanze sopra elencate e dai vantaggi sociali che darebbe ai disabili totali, eliminando loro le difficoltà di fatto a cui quotidianamente vanno incontro a causa della loro minorazione.

A tal fine, il telefono cellulare deve essere considerato, a tutti gli effetti, ausilio protesico e come tale va inserito nel Nomenclatore nazionale degli ausili protesici e distribuito gratuitamente, a seguito di documentata richiesta, dalle unità sanitarie locali di appartenenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A tutti i cittadini italiani, disabili totali, è concesso, quale ausilio protesico, il telefono portatile o cellulare. Hanno diritto alla concessione di tale apparecchio i privi di vista assoluti, senza alcun residuo visivo in entrambi gli occhi, e gli invalidi civili su carrozzella che abbiano subìto la perdita anatomica di entrambi gli arti inferiori o che manchino di funzionalità totale agli arti medesimi.

ART. 2.

1. Il telefono portatile o cellulare, quale ausilio protesico, è inserito nel Nomenclatore nazionale degli ausili protesici e distribuito dalle unità sanitarie locali competenti; è totalmente esente da imposte ed opera, senza differenza di costi notturni o diurni, per l'intero arco delle ventiquattro ore e senza interruzione di orario. Il suo costo d'uso, su tutto il territorio nazionale, è pari ad una telefonata urbana, al netto di qualsiasi carico fiscale.

ART. 3.

1. La documentazione occorrente ai fini della concessione del beneficio di cui alla presente legge deve essere prodotta in carta semplice e, ove possibile, a mezzo di autocertificazione.

2. Il certificato attestante la minorazione e l'irreversibilità della stessa è rilasciato dal medico legale della unità sanitaria locale competente.

3. Ai fini della concessione del servizio di cui alla presente legge, il soggetto interessato deve presentare domanda alla unità sanitaria locale competente, corredandola della documentazione richiesta. L'unità sanitaria locale provvede entro ses-

santa giorni dal ricevimento, consegnando al richiedente l'ausilio protesico richiesto.

ART. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero della sanità, il cui importo è determinato attualmente in sede di legge finanziaria.

DDL13-1307
Lire 500